



IL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 490 /13Roma, li **13 DIC. 2013**

OGGETTO: Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario finalizzata all'affidamento del servizio di vigilanza non armata da svolgersi presso il comprensorio della Sede Centrale dell'INAF. Esclusione Istituto di Vigilanza Argo S.r.l..

- VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296 di istituzione dell'INAF;
- VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'INAF, come modificato dall'Allegato 2 del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, n. 38;
- VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- VISTO lo Statuto dell'INAF, entrato in vigore a far data dal 1° maggio 2011;
- VISTO il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'INAF, entrato in vigore a far data dal 22 luglio 2012;
- VISTO il vigente Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'INAF;
- VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 163 e s.m.i., in particolare nel suo articolo 38, comma 2;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
- VISTO il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i, recante il "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)";
- VISTO il vigente Disciplinare sulle acquisizioni in economia delle forniture e dei servizi dell'INAF;
- VISTA la Determinazione a propria firma n. 404/13 del 18/10/2013, con cui è stata indetta una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario finalizzata all'affidamento del servizio di vigilanza non armata da svolgersi presso il comprensorio della Sede Centrale dell'INAF;



- VISTA** la Determinazione a propria firma n. 437/13 del 13/11/2013, con cui a seguito della riscontrata anomalia dell'offerta, è stata disposta, ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'esclusione automatica delle prime tre imprese presenti nella graduatoria stilata dalla Commissione di gara;
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 4967/13 del 13/11/2013, nell'espletamento, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dei consueti controlli di rito, propedeutici all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, sono stati richiesti al casellario giudiziale i certificati dei legali rappresentanti delle ditte posizionate rispettivamente prima (Istituto di Vigilanza Argo S.r.l.), e seconda (Istituto di Vigilanza dell'Urbe S.p.A.) nella graduatoria successivamente riformulata a seguito dell'esclusione su citata;
- RILEVATO** che dai suddetti controlli è emersa una discordanza tra quanto dichiarato da parte di uno dei quattro membri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanti legali dell'Istituto di Vigilanza Argo S.r.l., rispetto a quanto attestato dal certificato del casellario giudiziale;
- PRESO ATTO** infatti, che nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. da parte del [REDACTED], allegata all'istanza di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, è stato riportato come carico pendente solo un [REDACTED], laddove nel certificato del casellario giudiziale, pervenuto il 03/12/2013, risulta, alla data del 26/11/2013, una [REDACTED];
- DATO ATTO** che l'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., impone l'obbligo in capo al soggetto che presenta istanza di partecipazione alla gara di dichiarare *“mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, [...] tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione”*;
- TENUTO CONTO** che, nel caso di specie, il [REDACTED] ha omesso di dichiarare, alla luce di quanto riportato nel certificato, la condanna su riportata;
- CONSIDERATO** che, alla luce della costante giurisprudenza amministrativa (cfr. *ex plurimis* sent. Consiglio di Stato n. 4392/2013, sent. T.A.R. Toscana n. 1465/2013, sent. Consiglio di Stato n. 2447/2012, etc.), la mancata dichiarazione di sentenze penali di condanna nella dichiarazione sostitutiva, rileva in se stessa, in quanto incidente sulla veridicità della dichiarazione resa, comportando l'esclusione dalla gara del soggetto dichiarante;



- PRESO ATTO quindi, che l'esclusione discende non dai fatti che hanno determinato la condanna penale in parola, ma dalla "*mancata dichiarazione di tale circostanza da parte del concorrente in gara*" (sent. Consiglio di Stato n. 2447/2012);
- DATO ATTO infine, che l'esclusione prescinde dalla "*condizione soggettiva del dichiarante e dalle giustificazioni da lui addotte*", senza che residui "*alcun margine di discrezionalità all'Amministrazione*" (sent. Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, I, 1465/2013);

DETERMINA

Alla luce di quanto riportato in premessa, di escludere dalla procedura di gara indicata in oggetto l'Istituto di Vigilanza Argo S.r.l., con sede legale in Pomezia (prov. RM), Via Pontina Vecchia km 31,300, c.a.p. 00040, C.F. 04995770585 – P.I. 01338851007, per palese violazione dell'articolo 38, comma 2 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Umberto Sacerdote

A. Del Bove/R. Riordino